



# GEOMETRI: AUTONOMIA, RESPONSABILITÀ E CERTEZZA DELLE COMPETENZE

**C**ome ben sappiamo sono indubbi i profili di criticità della condizione del geometra libero professionista, senza dubbio aggravata dalla mancanza di certezze sulle competenze che genera un disagio preoccupante di fronte a sentenze che privano il professionista del compenso, si badi bene, non per il contenuto del lavoro ma per il mancato rispetto delle norme sulle competenze.

Tutto ciò a fronte dell'operato del geometra nei vari settori di attività: catasto, giudiziale, edilizia, tributario ecc., da molti decenni caratterizzato dal rapporto con gli Enti pubblici per i procedimenti finalizzati alla formazione di atti pubblici.


È quindi una priorità assoluta per gli organismi di rappresentanza nazionali impegnarsi per la regolazione ed autoregolazione delle competenze professionali, basate sul "merito" e non esclusivamente su astratti titoli. Esaltando il ruolo cruciale della formazione, quale elemento fondamentale di crescita professionale in coerenza con la continua evoluzione delle scienze e delle tecniche, e introducendo nel nostro ordinamento il sistema delle "competenze crescenti", basato sul principio della premialità, che tende ad eliminare le discrasie legate alla generalizzazione.

Un sistema che, più di qualsiasi altro metodo, valorizza la formazione e lo studio perché costituisce un incentivo allo sviluppo del professionista e, di conseguenza, alla crescita dell'intera categoria.

## FORMAZIONE CONTINUA: UN PERCORSO TRA IL SAPERE E IL SAPER FARE

È una priorità assoluta per gli organismi di rappresentanza nazionali dei geometri impegnarsi per la regolazione ed autoregolazione delle competenze professionali, basate sul “merito” e non esclusivamente su astratti titoli, ricercando una soluzione definitiva che faccia chiarezza in modo extragiudiziale esaltando, come ci richiede la Comunità Europea, impegno e professionalità e introducendo nel nostro ordinamento il sistema delle “competenze crescenti”. Un metodo che più di qualsiasi altro valorizza la formazione e lo studio perché costituisce un incentivo allo sviluppo del professionista e, di conseguenza, alla crescita dell’intera categoria.

VITTORIO MEDDI



Le illustrazioni di questo articolo sono del pittore russo El Lissitzky (1890-1941)

### GEOMETRI E COMPETENZE: LE MOLTEPLICI CRITICITÀ

In un periodo di profonda crisi e di depressione economica come quello che stiamo vivendo, il nostro Paese si trova di fronte a sfide senza precedenti, ed è chiamato a dare prova della sua capacità di reagire, di adattare i suoi strumenti e le sue scelte politiche, ma anche di inventarne di nuovi.

Restando “in casa nostra”, pensiamo ai notevoli profili di criticità della condizione del geometra libero professionista, senza dubbio aggravata dalla mancanza di certezze sulle competenze che genera nel professionista un disagio preoccupante, spesso preludio all’av-

vilimento che segue quando si viene a conoscenza di sentenze che privano il geometra-lavoratore del compenso, si badi bene, non per il contenuto del lavoro ma per il mancato rispetto delle norme sulle competenze.

Sono episodi che confermano come il contenuto del lavoro, che in definitiva è la dimostrazione oggettiva delle competenze, non sia significativo in un Paese che di fronte a simili episodi rinnega quel titolo di riformista e moderno di cui vuole fregiarsi, un titolo dove l’imperativo è la concorrenza per cui la valutazione dell’equità del compenso dovuto al professionista dovrebbe essere basata principalmente sulla qualità del lavoro prodotto.

È aberrante anche la sola ipotesi di un professionista che metta a disposizione il proprio studio, la propria esperienza, il talento e la responsabilità delle scelte e che il committente dopo averne usufruito, magari per dissapori economici, possa invocare l'intervento di un giudice che, sulla base della interpretazione del Regio Decreto n. 274 del 1929, ignorando completamente circa cento anni di storia, stabilisca che il lavoro non è di competenza del geometra e, di conseguenza anche se realizzato a regola d'arte, al professionista non è dovuto il compenso.

Una situazione ingiusta e paradossale che costituisce un vero incubo per i professionisti e che potrebbe causare una sorta di pericolosa assuefazione collettiva che impedirebbe ogni tentativo di reazione. In sostanza l'anticamera dell'eutanasia collettiva.

### COMPETENZE: LEGGI, USI E REGOLAMENTI

È evidente che le precedenti riflessioni non prescindono dalla legge, strumento indispensabile a regolare i rapporti di una società complessa ed evoluta come la nostra, nell'ambito della quale il legislatore con le disposizioni preliminari al Codice Civile (preleggi) all'articolo 1 ha definito le fonti legislative e la gerarchia:

1. le leggi;
2. i regolamenti;
3. gli usi.

Partendo dall'ultimo punto pren-


diamo in esame gli *usi*, fonti del diritto che non possono essere ignorate, soprattutto quando hanno una storia quasi centenaria e riguardano una intera categoria che si è relazionata con enti pubblici da cui sono scaturiti atti pubblici.

Pur rilevando il contenuto dell'articolo 8 delle preleggi (*usi*) laddove stabilisce che “*nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto da essi richiamato*” è altrettanto significativo e importante il contenuto dell'articolo 9 (Raccolta di usi) “*Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli Enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria*”.

L'operato del geometra nei vari settori di attività: catasto, giudiziale, edilizia, tributario ecc., è caratterizzato dal rapporto con gli Enti pubblici per i procedimenti finalizzati alla formazione di atti pubblici. I contenuti, la natura e la consistenza degli elaborati è dimostrata dagli archivi degli Enti formati in molti decenni di lavori.

In questa direzione si sottolinea che, tra i significati attribuiti al termine “*uso*”, è riportato tra gli altri: “*norme giuridiche che si sono affermate in base a una lunga consuetudine*”.

Una tesi che apparentemente entra in contrasto con l'articolo 8 delle preleggi a causa del mancato richiamo del RD 11 febbraio 1929 n. 274 agli “*usi e consuetudini*”, condizione necessaria, come abbiamo detto sopra, affinché questi assumano efficacia giuridica “*secundum legem*”.



Nello specifico viene in soccorso il principio del diritto definito “*praeter legem*” (oltre la legge), nell'ambito del quale rientra la *consuetudine* quando è chiamata a disciplinare qualche cosa che non è ancora *regolamentata* da nessuna norma di legge.

In effetti l'elenco di cui all'articolo 16 del RD 274/1929 non è esaustivo nell'indicare l'oggetto e i limiti dell'esercizio professionale del geometra e, di conseguenza, il comportamento osservato dai geometri dal 1929 ai giorni nostri in modo costante e uniforme, supportato dalla convinzione che si tratti di una condotta giuridicamente doverosa, è stato accettato dalle pubbliche amministrazioni concretizzando in tal modo una “*consuetudine*” complementare al contenuto della legge. Peraltro nella definizione di *uso* nel diritto del lavoro, la norma riconosce l'operatività e conseguentemente la prevalenza degli usi maggiormente favorevoli rispetto alle norme dispositive di leggi regolanti la stessa materia.

Infine non tenere conto del comportamento della catego-



ria dei geometri dal “*dopoguerra*” in poi, equivale ad ignorare il principio tutelato dalla Costituzione del “*legittimo affidamento*” anche se non riferito al singolo atto. Sussistono, infatti, gli elementi costitutivi dell’affidamento legittimo tutelato:

- **Elemento oggettivo** del provvedimento vantaggioso per il destinatario, rappresentato dai procedimenti amministrativi fondati su progetti redatti dal geometra conclusi con atti pubblici;
- **Elemento soggettivo** della buona fede del destinatario, coinvolge una intera categoria e la collettività;
- **Fattore temporale**, dal dopoguerra in poi per circa settan-

ta anni il lavoro compiuto continuativamente da generazioni di geometri è noto e dimostrato da atti pubblici.

È evidente che siamo di fronte a fatti oggettivi avvenuti sotto gli occhi di tutti e che rappresentano una parte importante della storia del nostro Paese. E allora, non si capisce quali siano le ragioni che portano a sottostimare o negare una realtà storica di tale portata, creando disorientamento e disagio all’intera categoria che, dopo circa un secolo, si trova costretta ad operare in una condizione “*sub iudice*” in un contesto in cui la crisi rende i rapporti tra categorie meno solidali, più aggressivi e conflittuali.

E questo malgrado la costituzione di organismi collegiali, come la Rete delle Professioni dell’Area Tecnica e Scientifica che, mentre sulla carta si sono dati obiettivi comuni, nella realtà mostrano doppiezza e ipocrisia in riferimento a quanto stabilito dall’articolo 3 comma 1 lettera h) dello statuto dagli stessi sottoscritto che recita: *Promuovere la regolazione ed autoregolazione delle competenze professionali anche mediante un tavolo tecnico permanente di concertazione e arbitrato.*

#### IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE CONTINUA

La priorità assoluta ed immediata della categoria, a partire dal CNGeGL, deve essere quella di stabilire i punti cruciali

per avere la certezza dei limiti dell’esercizio professionale che, a nostro parere, devono essere individuati nella sintesi tra il contenuto dell’articolo 16 del RD 274/1929 e la **formazione professionale** conseguita sul campo, condivisa e accettata a livello generale, che tanto ha contribuito nei decenni trascorsi alla creazione di una infinità di atti pubblici. La **formazione** alla quale nel tempo è stato riconosciuto un ruolo cruciale nella crescita professionale, in coerenza con la continua evoluzione delle scienze e delle tecniche insieme alle modalità operative ed al quadro delle normative.

Del resto troviamo conferma di quanto asserito nel significato stesso del termine formazione: *progressiva acquisizione, attraverso lo studio o l’esperienza, di una determinata fisionomia culturale o morale, di competenze scientifiche.* Sinonimo di preparazione, educazione: *corsi di formazione professionale, quelli organizzati da enti pubblici o privati per migliorare le competenze professionali.*

Rivendichiamo come categoria di geometri di avere intrapreso la via della formazione continua autonomamente, nell’anno 2005 al Congresso di Palermo, prima ancora che diventasse un obbligo di legge avviando un percorso sperimentale, consapevoli dell’importanza della formazione per accrescere competenze individuali e di categoria e, soprattutto, opportunità.

Il riconoscimento della giusta scelta operata dalla nostra ca-

tegoria è avvenuto con la legge 1° settembre 2011 n. 148 articolo 3 comma 5 lettera a), con la quale viene fissato l'**obbligo** per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai Consigli Nazionali.

Siamo di fronte a una vera e propria rivoluzione. In un mondo caratterizzato da una staticità legislativa risalente all'inizio del secolo scorso, la disposizione viene reiterata con maggiore specificazione nel Regolamento attuativo DPR n. 137 del 7 agosto 2012, articolo 7 che al comma 1 definisce lo scopo della formazione continua: *"garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale"*.

Il legislatore ha inteso attribuire alla formazione professionale un doppio obiettivo, uno di carattere generale e l'altro individuale:

- qualità ed efficienza della prestazione professionale;
- sviluppo professionale.

Mentre risulta chiaro il significato del primo punto che è salvaguardare pubblico e privato in termini di qualità della prestazione, il secondo punto merita una riflessione attenta: cosa significa *"sviluppo professionale"* riferito ad una categoria?

Con il solito metodo della semplicità, ricerchiamo il significato lessicale del termine: *"Pro-*

*gresso, crescita in estensione, quantità produttività, efficienza ecc."* da cui possiamo ritenere valida l'interpretazione che la *formazione* è sinonimo di acquisizione di *"competenze specifiche"*.


Un aspetto cruciale che, a mio avviso, viene sottovalutato, anzi del tutto ignorato, è che la formazione continua viene percepita esclusivamente come adempimento burocratico, una sorta di onere sotteso alla collezione di crediti per evitare di incorrere in sanzioni disciplinari. Bisogna, invece, invertire l'approccio alla formazione continua considerandola un processo attivo e virtuoso di sviluppo individuale e di categoria, fondato sullo studio e l'esperienza.

Questo approccio scompagina il diffuso assunto **"Titolo/competenza"**, retaggio del passato quando la preparazione scolastica e accademica veniva ritenuta sufficiente per riconoscere il possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività professionale.


Una posizione del tutto anacronistica di fronte all'accelerazione che negli ultimi decenni ha subito l'evoluzione scientifica, tecnica e legislativa, con la conseguenza di portare alla luce le carenze che sussistono tra formazione meramente improntata su materie teoriche e scolastiche e formazione professionale che scaturisce dallo svolgimento pratico dell'attività. Evoluzione che riscontriamo in modo oggettivo nelle recenti opportunità di lavoro, nel

campo della *sicurezza dei cantieri, impiantistica, contenimento energetico*, ecc.; l'abilitazione è legata al titolo, ma anche alla frequentazione di corsi di formazione erogati da organismi autorizzati anche di livello regionale.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche connesse all'eventuale abolizione del valore legale del titolo di studio – VII Commis-



sione del Senato della Repubblica – sostiene che *"la previsione di un periodo di tirocinio, propedeutico al sostenimento dell'esame di Stato, ... omis- sione ... costituisce senza ombra di dubbio lo strumento idoneo per completare le competenze e le conoscenze dei giovani che si avviano alla professione di Ingegnere. Ciò in quanto l'e-*



*same di Stato resta incentrato sulla verifica delle conoscenze teoriche e scolastiche, peraltro gestito da commissioni in cui la presenza di professionisti è minoritaria rispetto alla componente accademica”.*

La *formazione* ha trovato la massima valorizzazione a livello Europeo con la pubblicazione, avvenuta il 17 gennaio 2014, della Direttiva 2013/55/CE che modifica la Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche europee, nella illustrazione delle novità introdotte dalla Direttiva 2013/55/CE sull'articolo 11 – Livelli di qua-

lifica reca: ... *essendo stato introdotto il principio di valutazione non solo delle conoscenze (indicate in genere con il numero degli anni di studio), ma anche delle competenze ed abilità acquisite dal soggetto richiedente nel corso della formazione, del tirocinio, della pratica professionale, nonché dell'apprendimento permanente.*

Sottolinea nella stessa pagina come novità **“l'apprendimento permanente diventa elemento di valutazione nell'ambito del riconoscimento della qualifica professionale”.**

Le integrazioni all'articolo 11 della Direttiva 2005/36/CE apportate dalla Direttiva 2013/55/CE riguardano principalmente i livelli ii), d) ed e) per il riconoscimento dei quali oltre allo studio interviene il criterio della formazione professionale.

La Direttiva Europea ha equiparato per legge, formazione, tirocinio e pratica professionale agli anni di studio, rendendo giustizia all'impegno svolto dal professionista nel corso della pratica professionale; un percorso controllato e validato dai tecnici degli Enti pubblici e dal confronto con altri professionisti; un metodo di crescita, assicurato dalla verifica costante di terzi. Non ci sono i rischi di valutazioni autoreferenziali.

Non ci resta che prendere atto della Direttiva 2013/55/CE, e aggiornare metodo e obiettivi della formazione continua, elevandola, da statico adempimento burocratico coerciti-

vo stante il rischio di sanzione disciplinare, in pratica virtuosa con effetti premiali in termini di accrescimento delle competenze.

Che cosa significa tutto questo? Significa che il professionista che pratica la formazione continua, seriamente, con impegno, sottoponendosi a verifica per dimostrare quanto acquisito, ai sensi della legge 14 settembre 2011 n. 148, del DPR n. 137 del 7 agosto 2012 e della Direttiva 2013/55/CE, estende, in funzione delle materie trattate, le proprie competenze che derivano dal titolo. Significa adempiere alle disposizioni introdotte con le recenti norme, significa dare un senso al principio della formazione continua, tirandola fuori dal pantano dei crediti obbligatori. In altre parole le recenti disposizioni di legge prendono atto che la pratica e la formazione professionale contribuiscono efficacemente allo sviluppo delle conoscenze e costituiscono elemento di valutazione per il riconoscimento delle competenze professionali.

La categoria dei Geometri, che storicamente ha fatto della formazione e della pratica professionale lo strumento di valorizzazione individuale e collettivo, non può perdere l'occasione del provvedimento nazionale di recepimento della Direttiva 2013/55/CE, e deve attentamente vigilare affinché le innovazioni vengano accolte in modo chiaro e condiviso da tutte le categorie professionali al fine di eliminare i conflitti e dare maggiori certezze a tutti.

L'auspicio è che la Direttiva 2013/55/CE sia, per il CNGeGL nell'ambito della Rete delle Professioni dell'Area Tecnica e Scientifica, spunto per la promozione del tavolo tecnico previsto dall'articolo 3 comma 1 lettera h) dello Statuto, finalizzato alla regolazione ed autoregolazione delle competenze professionali.

Oltre quaranta anni di intensa, quasi monacale, vita professionale nel corso della quale ho potuto percepire concretamente le fasi di apprendimento coerenti con la crescita del patrimonio esperienziale individuale, insieme alla avvenuta estensione delle materie, mi hanno convinto quanto sia giu-


sta e corretta la scelta della Comunità Europea e quanto sia necessario introdurre nel nostro ordinamento il sistema delle **"Competenze crescenti"**.

Un sistema, anche se limitatamente, già in vigore per i collaudi (sono richiesti almeno 10 anni di iscrizione al relativo Ordine o Collegio) e per l'iscrizione all'elenco dei CTU presso i Tribunali (sono richiesti almeno 5 anni di iscrizione al relativo Ordine o Collegio).

La suddivisione in sezioni A e B degli Albi di Ordini ingegneri e architetti, deve diventare regola generale in particolare per noi geometri in adempimento alle importanti innovazioni di normative vigenti, tra cui:

- **DPR 5 giugno 2001 n. 328** che ha previsto l'accesso all'esame di Stato e l'iscrizione all'albo al geometra laureato;
- **Legge 14 settembre 2011 n. 148 e DPR n 137 del 7 agosto 2012 che ha introdotto l'obbligo** della formazione continua;
- **Direttiva 2013/55/CE** sul riconoscimento dei titoli e delle competenze ed abilità acquisite dal soggetto richiedente nel corso della formazione, del tirocinio, della pratica professionale, nonché dell'apprendimento permanente.

Tali disposizioni ci fanno comprendere con estrema chiarezza che l'iscrizione all'albo non costituisce automatica ed esaustiva conoscenza delle materie professionali e che, di conseguenza, nella realtà non esiste il mero livellamen-




to di competenze degli iscritti. Situazione palese tra iscritto con diploma e tirocinio e iscritto con Laurea triennale.


Il sistema delle **competenze crescenti**, basato sul principio della premialità, tende ad eliminare le discrasie legate alla generalizzazione e, soprattutto, è aderente alle norme vigenti nel conseguire i seguenti obiettivi:

- qualità ed efficienza della prestazione professionale a tutela dell'interesse pubblico;
- valorizzare lo studio;
- valorizzare la formazione;
- sviluppo della categoria.

Un sistema che va esattamente nella direzione della Tessera Professionale Europea che, come asserito dal CNGeGL: *"impone la necessità di rendere pubblico il percorso formativo attraverso il curriculum"*, strumento che per i contenuti tende alla selezione basata sulla esperienza professionale e sulla formazione svolta.

La strada è tracciata e la risposta che appare maggiormente attinente passa per l'organizzazione c.d. delle **competenze**





**crescanti**, rappresentate nella Tessera Professionale a tutela della committenza nella fase di sviluppo del mercato interno alla UE.

Sono assolutamente convinto che il sistema delle **competenze crescenti**, più di qualsiasi altro metodo, valorizzi la formazione e lo studio perché costituisce un incentivo allo sviluppo del professionista e, di conseguenza, alla crescita dell'intera categoria.

Senza dimenticare che il sistema rappresenta un deterrente al depauperamento delle iscrizioni in quanto consente l'accesso all'Albo dei geometri,

previo esame di Stato, a chi è in possesso di titoli idonei anche se di livello diverso:

- *Istituto tecnico costruzioni*, ambiente e territorio con tirocinio massimo di 18 mesi;
- *Laurea di primo livello* classi: L7 ingegneria civile ambientale; L17 scienze dell'architettura; L21 scienze della pianificazione territoriale, paesaggistica e ambientale. Con tirocinio di almeno 6 mesi;
- *Laurea specialistica* classi: 4/S architettura e ingegneria edile; 54/S pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale.

## CONCLUSIONI

Le riforme scolastiche hanno delineato un quadro eterogeneo sui titoli di accesso che rende necessario, dopo circa quindici anni, una presa d'atto e la conseguente adozione delle misure di adeguamento del regolamento che non possono prescindere dal principio del "merito".

Il peso della nostra storia acquisisce veste giuridica nella fonte del diritto degli "usi", nel principio del "legittimo affidamento" e nelle consolidate disposizioni Comunitarie sulla valutazione dei livelli di competenza, che non devono essere legati solo ai titoli scolastici ma anche alla formazione ed esperienza professionale, e apre grandi prospettive in materia di competenze per tutte le categorie dell'area tecnica.

Ribadisco che è una priorità, per gli organismi di rappresentanza nazionali, avviare il tavolo tecnico previsto dall'articolo 3 comma 1 lettera h) dello Statuto, per la regolazione ed autoregolazione delle competenze professionali, basate sul "merito" e non esclusivamente su astratti titoli, ricercando una soluzione definitiva che faccia chiarezza in modo extragiudiziale esaltando, come ci richiede la Comunità Europea, impegno e professionalità attraverso il metodo delle "competenze crescenti".

Non è più possibile continuare a lavorare in una condizione ingiusta e logorante simile alla "clandestinità", con il nostro destino di lavoratori affidato alla "lealtà" del committente.